**CONVENZIONE DI PROGRAMMA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA’ EX ART.11 L.68/99 PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**

**VISTA** la legge 12.03.1999 n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità”, che ha riformato la disciplina del collocamento obbligatorio introducendo il principio del collocamento mirato;

**VISTO** il DPR n. 333 del 10/10/2000 “Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità”;

**VISTA** la Direttiva n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette;

**VISTE** le linee programmatiche convenute nella Conferenza Unificata nella seduta del

22.02.2001, in ossequio a quanto previsto dall’art. 14 D.P.R. n. 333/2000, sopra citato;

**RICHIAMATA** la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, in particolare la L. 196/97, il D.M. 25.03.1998 n° 142 e la D.G.R. 112/2018;

**VISTO** il DPR 9 maggio 1994 n°487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTE** la D.G.R. n. 800 del 13/12/2021 con la quale è stato approvato il Quaderno delle procedure in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità nella Regione Abruzzo e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DPH010/01 del 21.10.2024 che ha apportato modifiche;

**RICHIAMATA** la vigente normativa in materia di lavoro e, in particolare, quella relativa alle forme contrattuali di possibile utilizzazione

PREMESSO CHE

la legge 68/99 ha come finalità la promozione dell’inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 1);

l’art. 11 della citata legge prevede la possibilità di stipulare, da parte degli uffici competenti, apposite convenzioni con i datori di lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante all’assolvimento degli obblighi occupazionali della legge 68/99;

con il sistema delle convenzioni si intende favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate al fine di consentire, da un lato, alle persone con disabilità un avviamento confacente alle caratteristiche professionali ed al grado di invalidità e, dall’altro, ai datori di lavoro una sostenibile progressione quali-quantitativa degli inserimenti;

l’art. 35 D. Lgs. 165/2001 comma 1 prevede che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli ulteriori eventuali requisiti per specifiche professionalità;

l’art. 7 comma 4 del DPR 333/2000 prevede che, per ciò che attiene ai datori di lavoro pubblici, le convenzioni devono essere improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti;

in base alla Determinazione Dirigenziale n. DPH010/01 del 21/10/2024, la durata della convenzione è compresa in un periodo che va da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mesi, definita in base alle seguenti fasce dimensionali del datore di lavoro:

1. **AZIENDE 15-35 DIPENDENTI**: la durata massima della convenzione è di 12 mesi.
2. **AZIENDE 36-50 DIPENDENTI**: la durata massima è fissata in 2 anni con l’obbligo di assumere almeno 1 persone con disabilità l’anno.
3. **AZIENDE CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI**: la durata massima è di 3 anni con l’obbligo di assunzione di almeno 1 unità l’anno;

le convenzioni possono interessare sia l’intera quota di riserva sia parte di essa: in caso di assolvimento parziale degli obblighi tramite la convenzione, il datore di lavoro dovrà, al momento della sottoscrizione, dichiarare espressamente al Servizio competente le modalità di assolvimento della restante quota d’obbligo;

le convenzioni possono essere stipulate anche dai datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni previste dalla legge n° 68/99 (art.11, comma 3);

Tutto ciò premesso,

In data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TRA**

**Il Centro per l’Impiego di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** con sede in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del **Responsabile del Collocamento Obbligatorio *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***, nel prosieguo denominato “Ufficio competente”

**E**

|  |  |
| --- | --- |
| L’Ente Pubblico |  |
| Partita IVA/C.F. |  |
| Sede Legale indirizzo |  |
| Sede operativa indirizzo |  |
| pec |  |
| E-Mail |  |
| Telefono |  |

legalmente rappresentata da ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estremi del documento di riconoscimento allegato alla presente,

avente, alla data odierna, la seguente situazione occupazionale, così come risultante dal prospetto informativo (art. 9 comma 6 legge 68/99) relativo all’anno corrente e alla documentazione esistente agli atti dell’Ufficio:

• totale dipendenti base di computo a livello nazionale n. \_\_\_\_\_\_

• totale dipendenti base di computo a livello provinciale n. \_\_\_\_\_\_

• totale dipendenti con disabilità in forza a livello provinciale n. \_\_\_\_\_\_

• totale scoperture a livello provinciale pari n. \_\_\_\_\_\_

L’Ente si impegna ad assolvere alla predetta scopertura nel modo che segue:

* assunzioni tramite procedure concorsuali n. \_\_\_\_\_\_
* assunzioni tramite avviamenti numerici n. \_\_\_\_\_\_
* assunzioni nominative a mezzo di avviso pubblico n. \_\_\_\_\_\_

CONSIDERATO CHE

l’Ente, con nota nota prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ha presentato domanda di convenzione ai sensi dell’articolo 11 della legge 68/99, che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione stessa;

nel caso di assunzione nominativa a mezzo di avviso pubblico, ai sensi di quanto previsto nella Determinazione Dirigenziale n. DPH010/01 del 21.10.2024, successivamente alla stipula della predetta convenzione, l’Ente pubblico dovrà inoltrare all’Ufficio competente apposita richiesta nella quale specificare:

* il numero dei posti da ricoprire corrispondenti alle categorie A e B1 (ex qualifiche 3^ e 4^), per l’accesso alle quali è previsto il requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico;
* la qualifica richiesta (CP ISTAT2011);
* le mansioni cui saranno adibiti i lavoratori;
* la tipologia di contratto da applicarsi;
* l’indicazione dei criteri di trasparenza delle procedure di selezione, in base ai quali sarà effettuata la selezione stessa dei candidati, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma 4 DPR 333/2000, così come esplicitati di seguito e formalizzati nel bando.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE

di stipulare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 68/99 per n. \_\_\_\_\_ scoperture secondo le seguenti fattispecie:

* Interventi di inserimento lavorativo di cui all’art. 11 comma 1 e 2, per n. \_\_\_\_\_\_ scoperture;

* Interventi di integrazione lavorativa di cui ai commi 4 e 7 per l’avviamento di persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo nel ciclo lavorativo ordinario, per n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ scoperture;

L’Ente si impegna ad assolvere alla scopertura contenuta nel programma di convenzione rispettando la scadenza temporale sotto riportata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Annualità** |  **N° Assunzioni** | **Scadenza** | **Tipologia di Contratto** |
| 1° anno |  |  |  |
| 2° anno |  |  |  |
| 3° anno |  |  |  |

Potranno essere utilizzate le seguenti tipologie contrattuali:

* Tempo indeterminato e pieno
* Tempo determinato di durata superiore a 6 mesi
* Contratto di telelavoro
* Contratto di somministrazione con durata minima di 12 mesi
* Tirocinio inserimento/reinserimento o tirocinio formativo e di orientamento della durata iniziale superiore a 6 mesi e durata massima da definire in relazione alla situazione di disabilità del tirocinante e comunque non oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Nel caso di assunzione nominativa a mezzo di avviso pubblico, verificata la congruità dei criteri di trasparenza alle linee-guida e la completezza della documentazione di cui in premessa, il CPI competente provvederà a pubblicare l’Avviso predisposto dall’Ente sul portale istituzionale SELFI ABRUZZO per almeno 15 giorni consecutivi, dandone diffusione nella maniera ritenuta più opportuna, anche tenuto conto dell’ambito territoriale cui è rivolto. Potranno partecipare all’avviso esclusivamente i lavoratori iscritti nell’elenco provinciale del Servizio Collocamento Obbligatorio del bacino territoriale presso il quale l’Ente pubblico intende procedere alle assunzioni.

I soggetti candidati alla selezione dovranno necessariamente essere iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge n. 68/99 del CPI competente per territorio alla data di scadenza della pubblicazione dell’offerta di lavoro e dovranno far pervenire nelle modalità e nei termini previsti nell’avviso la propria candidatura.

L’avviso - a carico e diretta responsabilità dell’ente richiedente - viene pubblicato contestualmente da entrambi gli enti sui rispettivi siti istituzionali. Il CPI competente provvederà a pubblicare l’offerta di lavoro sul portale istituzionale SELFI ABRUZZO per almeno 15 giorni consecutivi, dandone diffusione nella maniera ritenuta più opportuna, anche tenuto conto dell’ambito territoriale cui è rivolto.

Le domande di adesione sono raccolte dall’Ente richiedente che effettuerà la valutazione di ammissibilità formale ed eventuali altre verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

L’Ente procede con la prova selettiva per i candidati e pubblica la graduatoria.

L’ente comunica al servizio collocamento obbligatorio competente il nominativo risultato vincitore.

Previa verifica di conferma dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 Legge n. 68/99 e del possesso dell’eventuale qualifica richiesta nell’avviso da parte del servizio Collocamento Obbligatorio del CPI di competenza e della compatibilità alla mansione da parte del Comitato Tecnico Provinciale, l’Ente procede con l’assunzione delle persone con disabilità selezionate.

Resta inteso che i candidati che, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di ammissione e l’eventuale chiamata, eventualmente perdano lo stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015, conservano il diritto a permanere in graduatoria; tale diritto decade, invece, nel caso in cui la cancellazione derivi dalla perdita di requisiti indispensabili per l’accesso al pubblico impiego e/o per la perdita dello stato di disabilità ai sensi della Legge n. 68/99.

Preliminarmente all’assunzione dei candidati idonei, l’Ente dovrà richiedere al Comitato Tecnico provinciale l’accertamento della compatibilità dello stato di disabilità e delle residue capacità lavorative con le mansioni da svolgere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 2 D. Lgs. 165/2001.

 L’Ente è tenuto ad inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (COB), come previsto dalla normativa vigente.

 Durante il periodo di validità della convenzione, fatti salvi i casi di inadempienza da parte del datore di lavoro, l’Ufficio competente non procederà:

* ad avviamenti d'ufficio numerici di soggetti appartenenti all’art. 1 della Legge n. 68/99;
* alla segnalazione dell’inadempienza per l’applicazione delle sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego di cui all'art. 15, comma 3, della Legge n. 68/99.

L’Ente si impegna a dare immediata segnalazione di eventuali difficoltà che possano compromettere l'esito del percorso di inserimento o alterare la scansione temporale degli impegni di assunzione programmati.

L’Ente si impegna, altresì, a comunicare l’intervenuta variazione del numero di dipendenti tale da incidere sulla quota d’obbligo di assunzione delle persone con disabilità e da rendere necessaria una rimodulazione del programma di convenzione, entro 60 giorni dalla variazione, concordando con l’Ufficio competente tempi e modalità per definire il nuovo assetto occupazionale.

Nel caso in cui l’Ente risulti ottemperante alle scadenze di assunzione concordate e nel frattempo sia intervenuta una diminuzione della quota di inserimenti ancora da effettuare, la convenzione rimane valida e potranno essere ridefinite con il CPI competente le scadenze temporali della restante quota da assumere.

Nel caso sia variato in aumento il numero di persone con disabilità da inserire, la convenzione dev’essere rimodulata e le nuove scoperture vengono ridistribuite proporzionalmente nel periodo convenzionale restante o comunque in un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla scadenza originaria tramite la sottoscrizione di apposito addendum.

 L’Ufficio competente effettua verifiche periodiche riguardanti il corretto adempimento degli obblighi assunti in convenzione, riservandosi la possibilità di rivederne e/o interromperne gli effetti al verificarsi di gravi irregolarità da parte del datore di lavoro nella conduzione del programma.

Nel caso in cui si riscontri, nell’attività periodica di verifica, il mancato adempimento da parte dell’Ente degli obblighi assunti in convenzione:

1. L’Ufficio provvederà a notificare all’Ente la revoca immediata della convenzione e a porre in essere con immediatezza le procedure di avviamento numerico con profili da individuare tra gli iscritti negli elenchi di cui alla Legge n. 68/99, previo accordo con l’Ente stesso;
2. L’Ente non potrà richiedere la stipula di una nuova convenzione prima che siano trascorsi due anni dalla revoca.

Eventuali proroghe della convenzione, della durata massima di 6 mesi, saranno subordinate al rispetto degli impegni precedentemente assunti nel programma sottoscritto e comunque non potrà essere autorizzata più di una proroga.

La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al completamento del piano di assunzioni previsto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alla normativa vigente, nonché alla Determinazione Dirigenziale n. DPH010/01 del 21.10.2024 e alle disposizioni di dettaglio stabilite dalla Regione Abruzzo.

Letto, confermato e sottoscritto. Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Centro per l’Impiego

IL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Per il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |
| --- |
| **REGIONE ABRUZZO****CENTRO PER L’IMPIEGO**PROTOCOLLO N. ……………………………………………DATA ………………………………… |